

IPOTESI DI ORDINANZA DEL GDP NELLE MATERIE DI COMPETENZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Rilevato che nel procedimento promosso innanzi a se non è stato esperito il tentativo di mediazione come da Legge istitutiva ;
rilevato che la ratio ispiratrice della legge istitutiva del Giudice di Pace è proprio quella di tendere a deflazionare il contenzioso a mezzo del tentativo obbligatorio di conciliazione espressamente previsto pronuncia la seguente

ORDINANZA

VISTO che il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie affidate al Giudice di pace è previsto dal Legislatore all'art. 30 L. 21/11/1991 n. 374 ;

VISTO l'art. 311 c.p.c. il quale prevede espressamente che "il procedimento dinanzi al giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili"

RILEVATO che la norma in esame dispone in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), ed esige che un diverso regolamento risulti da altre espresse disposizioni, ne discende che una norma sul rito può essere applicata al Giudice di Pace **solo** se essa lo disponga espressamente, altrimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al predetto titolo II, e relativamente a quanto il d.lgs. 28/10 non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al Giudice di Pace.

VISTO l'art 320 del CPC, il quale recita che nella prima udienza il Giudice di Pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione. Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere;

RILEVATO che l'art.320 CPC non è stato abrogato dal D.lgs 28/10 sicchè pare sussista, nell'applicazione della mediazione per le materie di competenza del GDP, una inutile duplicazione di compiti già ad esso assegnati ed il rinvio alla mediazione osta alla celerità del processo come previsto per l'affidamento ad altri organismi dei suoi stessi compiti;

VISTO l'art 322 CPC - (Conciliazione in sede non contenziosa). - L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa é proposta anche verbalmente al Giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del Giudice di Pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio";

RILEVATO che l'art 322 CPC anch'esso , maggiormente, è esattamente per il GDP il compito rinviato ed assegnato al Mediatore e che tra l'altro nelle materie di competenza esclusiva del GDP il rinvio alla mediazione travalica ed osta al potere conciliativo già assegnato ex Lege a questa Autorità Giudiziaria.

P.Q.M.

Rimette le parti innanzi a se per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 320 c.p.c. , invitando le parti medesime a conciliare le rispettive pretese, rinviando per la formalizzazione dell'accordo conciliativo all'udienza del.....